


Regolamento della Mathesis
Bozza con le modifiche proposte nella riunione
della Consiglio Nazionale del 16 febbraio 2019

1. I soggetti (individuali o collettivi) residenti in Italia possono chiedere l'iscrizione alla Mathesis oppure ad una sezione riconosciuta dalla Mathesis. L'anno sociale si intende coincidente con l'anno solare.
2. La quota annuale di associazione va versata entro il 31 marzo per il tramite della sezione o della segreteria nazionale per i soci nazionali. Entro il 30 aprile dell'anno di riferimento i presidenti delle sezioni trasmettono al presidente e alla segreteria della Mathesis l'elenco completo dei soci della sezione e provvedono al trasferimento alla Mathesis delle relative quote o dei documenti che attestino il versamento diretto alla Mathesis. In deroga al comma precedente le iscrizioni di nuovi soci possono essere accettate entro il 31 ottobre, con le medesime modalità di pagamento della quota associativa, ma i soci ammessi in deroga non hanno diritto al voto, per eventuali elezioni di organismi direttivi dell'anno in corso. A tali soci viene inviata l'intera annata in corso del Periodico di Matematiche esclusivamente in formato elettronico. 
3. Le dimissioni di un socio vanno comunicate dal socio stesso alla Presidenza della Sezione di appartenenza o alla Presidenza Nazionale, nel caso di un socio nazionale, entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono. 
4. Un socio è considerato moroso se alla data del 30 aprile non è in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Ai soci morosi viene inviato, a cura della segreteria della Mathesis per i soci nazionali e a cura del presidente della sezione per gli altri, sollecito entro il 31 maggio dell'anno in corso. Trascorsi quattro mesi da tale sollecito ed in assenza di regolarizzazione del socio nei confronti della Mathesis, il socio viene considerato decaduto.
5. Nei confronti dei soci che si rendano responsabili di attività gravemente lesive dell'immagine dell'associazione o dei suoi organismi direttivi oppure si pongano in contrasto con i fini statutari, può essere adottata, su proposta del Consiglio Nazionale e con delibera motivata della Consulta Nazionale, la procedura di esclusione dalla qualità di socio, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni. Ai soggetti cui è stata comminata la sanzione di esclusione dalla qualità di socio è inibita la possibilità di presentare nuova richiesta di iscrizione all'associazione durante il periodo di esclusione. 

6. Le elezioni del Consiglio Nazionale, regolamentate dall'art. 11 dello Statuto, possono essere svolte con modalità informatiche certificate, purché idonee all'individuazione della provenienza dei voti dalle singole sezioni.
7. La preparazione dell'elenco dei candidati all'elezione del Consiglio Nazionale è delegata al Consiglio Nazionale uscente, sulla base di proposte delle singole sezioni, che possono indicare esclusivamente soci della sezione stessa o soci nazionali.
8. In aggiunta a quanto indicato nell'art. 13 dello Statuto, il Consiglio Nazionale :
 - esamina i regolamenti delle singole sezioni, e li approva, subordinatamente all'inserimento di eventuali modifiche suggerite dal Consiglio stesso;
 - controlla la regolare indizione e lo svolgimento dei Consigli Direttivi delle singole sezioni, approvandone i risultati;
 - avvia le procedure di decadenza dei soci ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento;
 - coordina ed approva l'organizzazione di convegni, scuole e premi a carattere nazionale, promossi dalle singole sezioni.Nelle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. La Consulta Nazionale, presieduta dal Presidente della Mathesis, coordina l'attività delle sezioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, e delibera in merito alle procedure di decadenza dei soci, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.
10. Il Consiglio Direttivo di ciascuna sezione dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere rieletti per al più tre mandati, salvo eventuali deroghe, appositamente e preventivamente approvate dal Consiglio Nazionale.
11. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e l'associazione o tra i soci stessi, in relazione alle delibere degli organismi direttivi, sarà risolta inappellabilmente e senza formalità di procedura da un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno nominato da una parte, uno nominato dall'altra, ed il terzo di comune accordo ovvero, in difetto, dalla Consulta Nazionale.

Handwritten signature and initials in the right margin, consisting of a stylized signature above the initials 'L' and 'B'.